

Legge regionale 11 settembre 1991 , n. 48 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.

Art. 63

1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, prima dell' entrata in vigore della presente legge, a favore di soggetti titolari dell' immobile distrutto o demolito a causa degli eventi sismici, ma non di quello ricostruito con i suddetti benefici contributivi, sono fatti salvi purché l' immobile realizzato appartenga ad uno o più componenti il nucleo familiare del beneficiario ovvero a soggetti legati a questo da vincolo di parentela o di affinità.

2. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima delle data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai decreti di concessione dei contributi fatti salvi a norma del comma 1, sono annullati. Per effetto dell' annullamento le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all' adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite. A tal fine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

3. È abrogato l' articolo 139 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50.